



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**ORDINANZA SINDACALE N. 13**

**DEL 08/07/2015**

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - OBBLIGO DI PORTARE CON SE' DISPOSITIVI PER LA LORO RACCOLTA**

---

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO**

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo (Art. 1, Ordinanza Ministeriale, Ministero della Salute, 3.03.2009, n. 37270, la cui vigenza, fino all'emanazione di una nuova disciplina normativa organica in materia, è stata sempre prorogata e confermata con successive ordinanze, e da ultimo con ordinanza del 28/08/2014)

- che dal combinato disposto delle normative vigenti (L.R. 21/1994, L. 189/2004, D.M. Interno 23.03.2007, L. 281/1991) e da quanto impartito dalla Regione Sardegna con le "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione" allegate alla Deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010, ai Comuni compete la vigilanza ordinaria sul territorio circa il rispetto della presente normativa. In particolare i Comuni, attraverso la Polizia Locale coadiuvata dove esistenti dalle guardie zoofile, hanno il compito primario di vigilare assiduamente sulle norme di più immediato riscontro quali, tra le altre, il rispetto dell'igiene e del decoro urbano.

- che gli spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/detentori/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale.

**PRESO ATTO** delle problematiche igienico – sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini.

**PRESO ATTO**, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori.

**RITENUTO** opportuno stabilire che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di idonei strumenti quali palette e/o sacchetti di plastica per l'asportazione delle deiezioni canine.

**RITENUTO**, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione sulle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze igienico-sanitarie e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza

controllo e sporchino le strade le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici ed ogni altra area pubblica.

**CHE**, l'elemento essenziale, è rappresentato dal possesso responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi.

**PRESO ATTO** delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti.

**VISTA** la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro della città, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza.

**DATO ATTO** che la Polizia Locale per le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni derivanti dalla presente ordinanza sarà coadiuvata dalle locali Guardie Zoofile, secondo quanto previsto dal punto 16.4 delle Direttive regionali suindicate.

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

**VISTO** il regolamento Comunale di igiene e Sanità;

**VISTO** il Regolamento di polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954;

**VISTA** la legge 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.:

**VISTA** la legge n. 281/91 " L. quadro in materia di animali di affezione"

**VISTA** la Legge Regionale n. 21/94 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina (oggi aggiornata dalla L.R. n. 35 del 1 agosto 1996), ed in particolare l'art. 16 in materia di igiene.

**VISTE** le Direttive della regione Sardegna impartite in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, in allegato alla Deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010.

**VISTA** la Ordinanza ministeriale del Ministero della Sanità del 3.3.2009 n. 37270 (reiterata dalle successive ordinanze del 6.08.2013 e del 28.8.2014), ed in particolare l'art. 2, comma 4, il quale obbliga i conduttori di cani in ambito urbano di raccogliercle le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, onde evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali.

**VISTA** la legge n. 689/1981 " Modifiche al sistema penale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco, prevede una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Dalla data della presente Ordinanza, al fine della salvaguardia dell'igiene e salute pubblica,

## **ORDINA**

Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **RACCOGLIERE** immediatamente le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate su spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi, giardini pubblici e aree verdi, riquadri delle alberature) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;

2. ESSERE SEMPRE MUNITI, nei casi di accompagnamento dei propri animali in spazi pubblici o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni depositate dai loro animali, quali paletta e/o sacchetto di plastica idoneo all'asportazione, che dovranno essere esibiti, su richiesta, da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale; Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

### **AVVERTE**

Restano confermate:

- L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 ( regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti:
  - l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 durante  
la Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  - l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali;
  - l'osservanza, delle disposizioni della L.R. 21/94 concernenti:
    - a) l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina;
    - b) l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip.  
*Si ricorda che l'iscrizione all'anagrafe canina e l'inserimento del microchip, vengono effettuati dal servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Tempio Pausania.*
  - L'assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, del loro abbandono o della loro omessa custodia.

### **DISPONE**

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia,

– ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; il trasgressore e l'obbligato in solido, così come previsto dall'art. 6 della 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero, dalla notifica della violazione entro 30 gg dalla data della contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco quale autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;

La presente ordinanza è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e contestualmente viene revocata ogni e qualunque altra Ordinanza in contrasto con le presenti disposizioni.

La Polizia Locale, organo preposto alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, è tenuta a relazionare periodicamente al Sindaco sull'attività di vigilanza svolta. Nella specie, ogni trenta giorni, dovrà essere comunicato il numero dei controlli effettuati e l'esito degli stessi e ogni altra informazione ritenuta utile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di Legge. Copia della presente, verrà notificata per competenza al Comando di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Comando Corpo Forestale dello Stato, all'ASL Locale di Olbia - Tempio servizio Igiene e Sanità pubblica, Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 08/07/2015

Il Sindaco  
Avv. Andrea Mario Biancareddu

---